

numero			Bellinzona
4759	cl	8	18 settembre 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Emanuela Gramegna
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente il progetto preliminare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale in materia di cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati

Gentili Signore,
Egregi Signori,

abbiamo ricevuto lo scritto 3 giugno 2013 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

L'analisi sul tema dei precetti esecutivi ingiustificati effettuata nel rapporto del 25 aprile 2013 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è corretta, se non per quanto attiene alla facoltà degli uffici di esecuzione e delle autorità di vigilanza di annullare le esecuzioni manifestamente abusive, che in realtà è più limitata di quanto esposto (pag. 4 del rapporto). In effetti, queste autorità non possono esaminare il fondamento della pretesa litigiosa in sé e non tutt'al più l'uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo (BISchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I p. 190, consid. 4), annullando l'esecuzione se è stata promossa per motivi del tutto estranei all'istituto dell'esecuzione forzata, in particolare quando un escutente promuove più esecuzioni contro lo stesso escusso senza mai chiedere il rigetto dell'opposizione oppure riconosce, davanti all'ufficio d'esecuzione o all'escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I p. 190, consid. 4). Per questo vi è un motivo supplementare per risolvere concretamente il problema delle esecuzioni abusive, che in Ticino si pone con particolare acuità.

La caratteristica principale delle esecuzioni abusive consiste nel fatto che dopo l'inoltro dell'esecuzione, l'escutente rimane inattivo, ritenuto che ove egli chieda invece il rigetto dell'opposizione, manifesta in linea di principio il carattere serio del suo agire e dà l'occasione all'escusso di difendersi senza dover anticipare spese e di porre fine all'esecuzione in modo solitamente veloce (soprattutto se il credito posto in esecuzione è manifestamente inesistente).

Il progetto di legge posto in consultazione sembra mirare a combattere non tanto le esecuzioni ingiustificate quanto gli escussi "cronici", facendo totalmente astrazione del comportamento dell'escutente. Così l'esecuzione promossa contro un escusso che ha abusivamente interposto

opposizione e chiesto di non comunicarla a terzi rimarrà "invisibile" quand'anche l'escutente ne avrà diligentemente chiesto il rigetto con la produzione di prove per ipotesi inconfutabili. Inoltre, un'esecuzione potenzialmente abusiva figurerà sugli estratti tra l'inoltro della domanda di esecuzione e la richiesta dell'escusso all'ufficio di esecuzione di non comunicarla a terzi (ch'egli non potrà formulare prima di aver ricevuto una copia del precetto esecutivo, ciò che in alcuni casi può richiedere del tempo).

Una soluzione potrebbe consistere nel modificare l'articolo 8a LEF, in modo che un'esecuzione verrebbe comunicata a terzi solo dopo la scadenza del termine d'opposizione, qualora l'escusso non abbia (tempestivamente) interposto opposizione o l'abbia (successivamente) ritirata, o, nel caso di opposizione, quando sia stata avviata la procedura di pignoramento.

La soluzione proposta in precedenza permette sia di raggiungere l'obiettivo principale insito nel rapporto ovvero impedire la comunicazione a terzi di un'esecuzione (verosimilmente) ingiustificata nonché di tenere conto dell'interesse pubblico dei creditori e potenziali creditori a conoscere le difficoltà di pagamento dei loro debitori. Così facendo, si eviterebbe gran parte delle esecuzioni esclusivamente vessatorie siccome per nuocere al credito del "debitore" il "creditore" dovrebbe anticipare le tasse di causa giudiziaria e assumere il rischio di soccombenza. Inoltre, in tal caso, l'articolo 8b LEF diverrebbe superfluo.

Qualora si ritenesse di adottare il nuovo articolo 8b nella versione presentata nell'avamprogetto, si chiede di prolungare da sei a nove mesi, il periodo di riferimento previsto nel capoverso 2, e ciò onde evitare situazioni nelle quali l'inattività per timore di ulteriori spese o per meri motivi organizzativi del creditore escutente (ad esempio uffici di esazione, casse malati, ecc.) favorisca indirettamente il debitore escusso a scapito dei terzi in buona fede.

L'introduzione del nuovo articolo 8b LEF avrà delle ripercussioni notevoli sull'attività degli uffici di esecuzione. Per evitare che i maggiori costi ricadano sui Cantoni, è assolutamente necessario modificare la OTLEF, così come indicato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.

Abbiamo dei dubbi sull'efficacia della modifica dell'articolo 73 LEF. Inoltre, la possibilità del debitore di conoscere in ogni tempo il fondamento della pretesa posta in esecuzione e quella del creditore di sostanziare la propria pretesa avranno di sicuro delle ripercussioni sull'attività degli uffici di esecuzione.

La modifica legislativa dell'articolo 85a LEF è del tutto condivisibile. Si chiede per le esecuzioni manifestamente abusive la facoltà per l'escusso di ottenere una riduzione dell'anticipo delle spese normalmente esigibile.

Il testo in italiano dell'articolo 8b capoverso 3 merita di essere affinato nel modo seguente: "*In caso di continuazione di un'esecuzione, è data nuovamente notizia a terzi circa le esecuzioni in corso contro il debitore presso l'ufficio esecuzione al momento della continuazione*". Per l'articolo 73 capoverso 1 suggeriamo di usare il termine "*riepilogo*" anziché "*panoramica*".

Infine sarebbe auspicabile abbinare l'azione del nuovo articolo 8b LEF con la revisione dell'articolo 8a capoversi 1 e 4 LEF in merito alla definizione di un estratto esecutivo semplificato uniforme per tutta la Svizzera e alla limitazione temporale delle informazioni rilasciate a terzi, specie per quanto riguarda le esecuzioni pagate, secondo il progetto discusso in seno alla Commissione federale in materia di esecuzione e fallimenti.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Camera di esecuzione e fallimenti, 6901 Lugano;
- Ufficiale dell'Ufficio di esecuzione, 6900 Lugano;
- Incaricato cantonale della protezione dei dati, Residenza;
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.